

DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2017
70/2017/R/EEL

ISTRUZIONI A TERNA S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLA METODOLOGIA PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RENDITE DI CONGESTIONE, DECISI ALL'UNANIMITÀ DA TUTTE LE AUTORITÀ EUROPEE DI REGOLAZIONE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2015/1222 (CACM)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 febbraio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) n. 1222/2015 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- il regolamento (UE) n. 1719/2016 della Commissione, del 26 settembre 2016 (di seguito: regolamento 1719/2016);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93;
- il documento dell'*Energy Regulators' Forum* (di seguito: ERF), recante "ERF Rules of Procedure" del 15 marzo 2016, con cui si è istituita, su base volontaria, una piattaforma ove i rappresentanti legali o loro delegati di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento CACM;
- il documento, recante "All TSOs' proposal for a Congestion Income Distribution methodology in accordance with Article 73 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management" (di seguito: Proposta CIDM), inviato da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) all'Autorità in data 19 luglio 2016, prot. Autorità 20968 del 21 luglio 2016;

- il documento ERF, recante “Request for amendment by all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum” (di seguito: Richiesta di emendamenti al CIDM), discusso alla riunione del 9° ERF del 24 gennaio 2017 e inviato all’Autorità in data 2 febbraio 2017 (prot. Autorità 4694 del 7 febbraio 2017);
- la lettera del Presidente di ERF (prot. Autorità 4694 del 7 febbraio 2017), inviata in data 2 febbraio 2017 all’ACER, alla Commissione Europea e a ENTSO-E, con cui si comunica la decisione espressa all’unanimità da parte di tutte le Autorità di regolazione di richiedere alcuni emendamenti alla proposta CIDM e si inoltra il documento “Richiesta di emendamenti al CIDM”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 73, del regolamento CACM, prevede che entro dieci mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso (avvenuta in data 14 agosto 2015), tutti i TSO elaborino congiuntamente una proposta relativa a una metodologia per la distribuzione delle rendite di congestione;
- ai sensi del medesimo articolo del regolamento CACM tutti i TSO hanno predisposto e inviato a tutti i regolatori europei la Proposta CIDM che, in sintesi, contiene:
 - la descrizione del processo in base al quale la rendita di congestione relativa al mercato del giorno prima e infragiornaliero viene complessivamente calcolata;
 - la descrizione delle modalità di suddivisione della rendita di cui al precedente sui diversi confini zonali;
 - le regole di suddivisione della rendita relativa a un determinato confine zonale tra i rispettivi TSO – laddove la suddivisione in parti uguali è la regola standard;
 - una serie di possibili criteri che sostituiscono (*specific sharing keys*) o correggono (*additional rules*) la regola standard sopra riportata.
- l’articolo 9 (6), m) del regolamento CACM prevede che tale metodologia sia sottoposta all’approvazione di tutte le Autorità di regolazione, secondo quanto previsto dal comma 10, del medesimo articolo 9;
- l’articolo 9 (12) del regolamento CACM prevede che qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione, i TSO e i NEMO interessati presentano ai fini dell’approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie;
- l’articolo 9 (12) del regolamento CACM prevede che le competenti Autorità di regolazione decidano in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione;
- la procedura che le Autorità di regolazione hanno adottato per formulare richieste di emendamenti, prevede la votazione all’interno dell’ERF, conformemente alle regole contenute nel documento *ERF Rules of Procedure*, per il raggiungimento dell’unanimità;

- nella riunione di ERF del 24 gennaio 2017 è stata presentata e discussa, da tutte le Autorità di regolazione, la richiesta congiunta di emendamenti alla proposta di metodologia CIDM.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il documento, recante “Richiesta di emendamenti al CIDM” contiene una richiesta indirizzata a tutti i TSOs che prevede in particolare i seguenti interventi:
 - l’eliminazione del processo di cui all’articolo 5 della proposta, relativo alla previsione di criteri di ripartizione specifici e di regole ulteriori rispetto alla regola di suddivisione standard;
 - l’eliminazione dei criteri di suddivisione specifici di cui all’articolo 6 della proposta;
 - la modifica della regola di suddivisione standard di cui all’articolo 4 della proposta al fine di consentire, quando non dovesse applicarsi la suddivisione in parti uguali, un criterio di suddivisione, approvato dai regolatori interessati, basato sull’effettiva proprietà delle infrastrutture o sui costi di investimento sostenuti;
 - l’eliminazione delle ulteriori regole stabilite dall’articolo 7 della proposta;
 - l’eliminazione delle definizioni che ripetono quanto già contenuto nel regolamento 1719/2016 e nel regolamento 714/2009;
- nella riunione del 24 gennaio 2017 l’ERF ha preso atto della volontà unanime di tutte le Autorità di regolazione europee di richiedere a ciascun TSO di dare attuazione a quanto previsto nel documento “Richiesta di emendamenti al CIDM” e ha conseguentemente escluso il ricorso ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell’articolo 9 (11) del regolamento CACM;
- il Presidente di ERF, con lettera datata 2 febbraio 2017, ha informato dell’esito della riunione ACER, la Commissione Europea e ENTSO-E e inoltrato loro il documento di richiesta di emendamenti;
- la data di ricevimento del documento Proposta CIDM da parte dell’ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell’articolo 9 (10) del Regolamento CACM, è il 18 agosto 2016;
- il termine di sei mesi previsto dall’articolo 9 (10) del regolamento CACM entro il quale richiedere una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, risulta pertanto essere il 18 febbraio 2017.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, entro il 18 febbraio 2017, istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto nel documento “Richiesta di emendamenti al CIDM”, conformemente alla decisione unanime assunta in sede ERF il 24 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 9 (12) del Regolamento CACM

DELIBERA

1. di istruire Terna S.p.a. a dare attuazione a quanto previsto nel documento “Richiesta di emendamenti al CIDM“, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere il documento “Richiesta di emendamenti al CIDM” a Terna S.p.a.;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e ad ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

16 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni